

TI_GERICHTE 52.2006.182 vom 6. Juli 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.182

FR: TI_GERICHTE 52.2006.182 du 6 juillet 2006

IT: TI_GERICHTE 52.2006.182 del 6 luglio 2006

Regeste

Revoca di un permesso di dimora - abuso di diritto

Erwägungen

E. 1

lett. n. 3 OG e 4 LDDS; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii). Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, ritenuto che la ricorrente risulta sempre sposata con il cittadino elvetico G _____, ella ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1RI 1

E. 1.3

Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.). 3. Come accennato in narrativa, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora a seguito del suo matrimonio contratto l'11 aprile 2003 con un cittadino svizzero. Ora, è incontestato che i coniugi _____ vivono separati di fatto

dall'agosto/settembre 2005, quando il marito dell'insorgente si è trasferito a _____ (v. ricorso ad 1, pag. 2; verbale d'interrogatorio di polizia 13.1.2006 dell'insorgente, pag. 2). La cessazione della comunione coniugale tra RI 1 e G_____ dura ormai da quasi un anno ed essi hanno da tempo ormai organizzato ciascuno la propria vita autonomamente, ritenuto che anche la ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale di _____ e vive dal 14 novembre 2005 in un monolocale a _____. Da quanto precede risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato da tempo di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno ottenuto per vivere con il consorte. Il fatto che la disunione sarebbe imputabile al marito è influente ai fini della decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a). Inoltre la ricorrente non può pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla condizione che in futuro suo marito si comporti bene con lei. A torto poi l'insorgente sostiene che la decisione impugnata sarebbe incompatibile con lo spirito del nuovo diritto del divorzio che prevede, in caso di disaccordo, che lo scioglimento dell'unione coniugale può essere richiesto dopo un periodo di separazione di due anni al fine di concedere ai coniugi un lasso di tempo sufficiente per poter eventualmente riconciliarsi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare come le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri siano sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio pendente è quindi influente per il presente giudizio. Non porterebbe a diversa conclusione anche se ella invocasse la necessità di conservare il permesso per poter presenziare in futuro alle udienze in Pretura relative concernenti un'eventuale procedura di divorzio: nulla le impedirebbe di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo. Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. 4. RI 1 risiede regolarmente da circa tre anni nel nostro Paese. Il suo soggiorno va quindi considerato ancora di breve durata. Inoltre ella ha essenzialmente i suoi legami sociali, culturali e familiari in Brasile, dove viveva, risiedeva e lavorava prima di giungere in Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro in patria non le pone alcun problema insormontabile di riadattamento, nemmeno dal profilo lavorativo.

E. 5

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto così come l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata in questa sede, il gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 Lag). Ad identica conclusione si può giungere per quella presentata dinanzi al Consiglio di Stato. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3,

E. 10

lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm; la Lag; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta. 3. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico della

ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.